

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1488**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

---

**Promozione del tirocinio formativo**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono noti i problemi connessi alla necessità di intrecciare la formazione con il lavoro. La riforma scolastica Moratti, approvata nella scorsa legislatura, non ha risolto il problema della cosiddetta «alternanza scuola lavoro», cioè la possibilità per gli studenti - sia del liceo, sia appartenenti alla formazione professionale - di trascorrere, nel periodo compreso tra i quindici e i diciotto anni, periodi anche di diversi mesi presso un'azienda, anziché a scuola. Al contrario, tale riforma ha realizzato una separazione rigida tra istruzione e formazione professionale e un avviamento precoce al lavoro. Così sono state ripristinate due scuole, una per chi può continuare a studiare, e l'altra per l'addestramento al lavoro subito, fin dai tredici-quattordici anni. Di più, è stato cancellato l'obbligo scolastico, che richiederebbe - soprattutto nel Mezzogiorno - un serio impegno.

Il presente disegno di legge intende dunque introdurre misure anche sperimentali che consentano di promuovere strumenti utili alla formazione permanente. In tal senso esso vuole agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed è rivolto ai soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico da non più di cinque anni. Pertanto nei comuni siti nei territori di cui agli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», come definiti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, saranno promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Tali iniziative sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione o di orientamento, ovvero a partecipazione pubblica anche in regime di convenzione;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;

g) organizzazioni di impresa ed ordini professionali.

I soggetti promotori avviano i giovani ad un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati. Tali rapporti di tirocinio non costituiscono rapporti di lavoro.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti pubblici e privati ed i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono fare esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento, indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio, indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio.

Si prevede anche un assegno di formazione pari a euro 500 per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore ai sei mesi, ripetibile per sei mesi. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Tirocinio formativo)*

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni siti nei territori ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» ai sensi del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico da non più di cinque anni.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

- a) università;
- b) provveditorati agli studi;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche;
- d) centri pubblici di formazione o di orientamento, sia a partecipazione pubblica che operanti in regime di convenzione;
- e) agenzie regionali per l'impiego ed uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- g) organizzazioni di impresa ed ordini professionali.

3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1, previa verifica di idoneità alla mansione, ad un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati. I rapporti di tirocinio pratico e di esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Essi garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 ed i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

6. I soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso i centri per l'impiego, in attesa di occupazione e che non usufruiscano di indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di studio, percepiscono un assegno di formazione pari a euro 500 per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore ai sei mesi, ripetibile per sei mesi.

7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

8. Il soggetti che abbiano effettuato esperienze di tirocinio formativo possono essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione lavoro.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 270 milioni di euro annui.





